
Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile
(L.R. n. 39 del 17 luglio 2009)

DECRETO
n. 96 del 23.12.2021

Approvazione schema di contratto di servizi di ospitalità radar presso Monte Verrucoli da sottoscrivere con ARPAL Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure e la Società ITALSITE S.r.l. P.I. 10443150155

All. A: schema di contratto di servizi di ospitalità da sottoscrivere con ARPAL e ITALSITE S.r.l.

L'AMMINISTRATORE UNICO

- Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LaMMA “Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile”, avente come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la Fondazione per la Meteorologia Applicata (F.M.A.);
- Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 e s.m.i. recante la nuova disciplina del Consorzio LaMMA;
- Vista la Convenzione e lo Statuto del Consorzio LAMMA approvati con Delibera del Consiglio regionale n. 48/2018
- Visti il verbale dell'assemblea dei Soci del 4 marzo 2021 e il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 42 del 19.02.2021 relativi alla nomina del dott. Bernardo Gozzini quale Amministratore Unico del Consorzio LAMMA;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare l'art. 15 che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere accordi per disciplinare le modalità di collaborazione finalizzate allo svolgimento di attività di interesse comune;

Considerato che l'Ente è proprietario di un radar meteorologico acquisito nell'ambito del Progetto SICOMAR plus di cui era Partner ARPAL;

Dato atto che, per una miglior copertura dell'area di confine ligure-toscana è stato installato sul traliccio di proprietà della Società ITALSITE S.r.l. P.I. 10443150155 in località MONTE VERRUGOLI, Comune di Riccò del Golfo di Spezia (SP);

Stante la necessità di regolamentare i rapporti tra le Parti in relazione al mantenimento del suddetto radar sul traliccio succitato;

Visto lo schema di contratto di servizi di ospitalità;

Tutto quanto sopra premesso

DECRETA

1. di approvare, per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, lo schema di contratto di servizi di ospitalità da sottoscrivere con ARPAL, Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure e la Società ITALSITE S.r.l. P.I. 10443150155;
2. di dare atto che la decorrenza del contratto di cui al punto 1) in continuità con il passato è da intendersi dal 1.11.2021 con cessazione il 31.10.2025;
3. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto.

L'Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini

CONTRATTO DI SERVIZI DI OSPITALITA'

tra

ITALSITE S.r.l. con sede legale in Peschiera Borromeo (MI), Viale Rimembranze 20 (c.f. e P.IVA 10443150155) in persona di Ruggero Cerizza nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di seguito ITALSITE

e

ARPAL – Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure, con sede legale in Genova (GE), Via Bombrini 8 (c.f. e P.IVA 01305930107), in persona del Dott. Carlo Emanuele Pepe nella sua qualità di Direttore Generale, di seguito CLIENTE 1,

e

CONSORZIO LaMMA - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile, con sede legale in Sesto Fiorentino (FI), Via Madonna del Piano n.10 (c.f. e P.IVA 94152640481), in persona del Dott. Bernardo Gozzini nella sua qualità di Amministratore Unico, di seguito CLIENTE 2, secondo le seguenti

DEFINIZIONI

- CLIENTE 1** ARPAL, utilizzatore finale del dato e responsabile dell'individuazione del sito e di tutte le pratiche necessarie al nulla osta per l'installazione dell'IMPIANTO;
- CLIENTE 2** CONSORZIO LaMMA, proprietario, gestore del Radar e utilizzatore finale del dato;
- STAZIONE** Insieme delle infrastrutture e attrezzature costituite da locale apparato shelter prefabbricato e struttura portante traliccio angolare di altezza 40 mt, in località **MONTE VERRUGOLI**, Comune di Riccò del Golfo di Spezia (SP), distinti al N.C.T. del Comune di Riccò del Golfo di Spezia (SP) al foglio 34, particella 656;
- IMPIANTO** Insieme di tutti gli strumenti, apparecchiature radio, accessori, sistemi di antenna e cavi di collegamento di proprietà e gestite dal CLIENTE 1 e 2, il tutto dedicato alla diffusione di segnali per telecomunicazioni, come meglio specificato all'*allegato SUB A - verbale di consistenza*.

Premesso che

- il CLIENTE 1 e 2 sono stati partner del progetto di Cooperazione Italia-Francia "Maretime" 2014 - 2020 SICOMAR plus - CUP B39D18000080007 - approvato con decreto del Direttore Generale n. 94 del 18.04.2018 – che ha previsto (attività T2.1 "Implementazione della rete nazionale italiana dei radar meteoceanografici") il posizionamento dell'IMPIANTO (Radar meteorologico) nella STAZIONE, per una miglior copertura dell'area di confine ligure-toscana, dato che il traliccio di proprietà di ITALSITE, è risultato l'unico idoneo in funzione della copertura territoriale e delle infrastrutture tecnologiche necessarie;

- ITALSITE ha la libera disponibilità della STAZIONE in quanto proprietaria;
- il CLIENTE 1 e 2 - intendendo mantenervi installato l'IMPIANTO - hanno esaminato e trovato idonea la STAZIONE;
- le definizioni, la narrativa di cui in premessa e gli allegati fanno parte integrante del presente contratto;

si conviene

1 - INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO E UTILIZZO DELLA STAZIONE

1.1 ITALSITE concede che il CLIENTE 2, a propria cura e spese e attenendosi scrupolosamente alle direttive impartite da ITALSITE:

- a) mantenga collocato l'IMPIANTO nella STAZIONE, nella posizione concordata con ITALSITE;
- b) mantenga i necessari allacciamenti tra l'IMPIANTO e il Sistema di Alimentazione da Rete secondo quanto previsto all'art. 2.1;
- c) mantenga i necessari allacciamenti tra l'IMPIANTO e il Sistema di Alimentazione di Riserva con Gruppo Elettrogeno secondo quanto previsto all'art. 2.2.

1.2 ITALSITE si impegna a mantenere la STAZIONE in condizioni tali da assolvere l'uso cui è destinata secondo il presente contratto e, a tal fine, si impegna a effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Tutte le spese necessarie per quanto previsto da questo articolo saranno a carico di ITALSITE salvo che gli interventi non si rendano necessari per fatto del CLIENTE 2, di suoi dipendenti o incaricati.

1.3 Al fine di consentire l'esecuzione delle attività di cui all'art. 1.2, il CLIENTE 1 e 2 si impegnano a eseguire (o ad autorizzare che ITALSITE esegua) lo spostamento temporaneo dell'IMPIANTO in altre infrastrutture e attrezzature di STAZIONE che saranno, ove necessario, indicate da ITALSITE. In questo caso, ITALSITE attuerà tutte le misure necessarie per assicurare all'IMPIANTO idonee condizioni di funzionamento.

1.4 ITALSITE non effettuerà alcun intervento, neppure di ordinaria manutenzione, sull'IMPIANTO, essendo questa attività onere e compito esclusivo del CLIENTE 2.

1.5 Il CLIENTE 2 si impegna a eseguire sull'IMPIANTO tutte le attività di ordinaria e straordinaria manutenzione al fine di consentire che il funzionamento dello stesso non rechi pregiudizio e/o danno alcuno a persone e cose di ITALSITE e di terzi.

1.6 I dipendenti o incaricati del CLIENTE 1 e 2, il cui nominativo dovrà essere preventivamente comunicato a ITALSITE telefonicamente allo 0250990990 o a mezzo mail a info@italsite.it, potranno accedere alla STAZIONE per effettuare ogni intervento sull'IMPIANTO durante tutto il periodo di validità del presente contratto.

1.7 E' fatto espresso obbligo al CLIENTE 1 e 2 di non modificare rispetto alla situazione originaria descritta in *allegato SUB A* il numero, la quantità, la potenza nonché il posizionamento

dell'IMPIANTO senza preventivo assenso scritto di ITALSITE.

1.8 Il CLIENTE1 e 2 dichiarano di essere gli unici utilizzatori dell'IMPIANTO e di non concedere questo contratto nel solo proprio esclusivo interesse impegnandosi quindi a non concedere a terzi l'utilizzo dell'IMPIANTO (né in tutto né in parte) e a non consentire che terzi l'utilizzino.

2 - SERVIZI ACCESSORI

2.1 ITALSITE manterrà operante un Sistema di Alimentazione da Rete, con un allacciamento alla rete elettrica che consenta un massimo di potenza impegnata da parte dell'IMPIANTO pari a **414 W / 3.626 kWh annui**.

2.2 ITALSITE si impegna a mantenere operante un Sistema di Alimentazione di Riserva con Gruppo Elettrogeno con un allacciamento che consenta un massimo di potenza impegnata da parte dell'IMPIANTO pari a **414 W / 3.626 kWh annui**, sopportandone tutti gli oneri relativi, compresa la sua manutenzione e l'approvvigionamento delle fonti di energia necessarie per il suo funzionamento.

2.3 Per tutta la durata del contratto, ITALSITE si impegna a fornire al CLIENTE connettività IP con velocità in download di **30 Mbps** e velocità in upload di **3 Mbps** con banda minima garantita di **6 Mbps** in download e **1 Mbps** in upload e n.1 IP Statico, da erogarsi presso la STAZIONE.

3 - DURATA DEL CONTRATTO

3.1 In continuità con il passato, l'efficacia del presente contratto viene fatta decorrere dalle ore 00.00 del **01/11/2021** fino alle ore 24.00 del **31/10/2025**.

3.2 Entro 6 mesi dalla scadenza le parti potranno concordare il rinnovo per un periodo di uguale durata alle medesime condizioni di cui all'art. 4.

4 - CORRISPETTIVO

4.1 Il canone annuo, quale corrispettivo dovuto dal CLIENTE 1 a fronte dei Servizi di cui al presente contratto, è pari a **Euro 7.742,00 (settemilasettecentoquarantadue/00)** (base annua oltre IVA, per un totale di **Euro 9.445,00**).

4.2 Il corrispettivo, per gli anni successivi al primo, sarà aggiornato annualmente in misura percentuale pari al 100% delle variazioni, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, come accertato dall'ISTAT, prendendo come riferimento il mese di settembre.

4.3 Il corrispettivo è soggetto ad IVA.

4.4 Tutti i pagamenti comunque dovuti dal CLIENTE 1, in virtù di questo contratto verranno effettuati a mezzo bonifico bancario con valuta fissa alla scadenza presso la Banca Intesa San Paolo di Milano (MI), Agenzia 01909 di Viale Ungheria 14, IBAN IT70Y0306909552000008080122, intestato a ITALSITE S.r.l.

CONSORZIO LaMMA
[firmato digitalmente]

ARPAL
[firmato digitalmente]

ITALSITE S.r.l.
[firmato digitalmente]

CONSORZIO LaMMA
[firmato digitalmente]

Il pagamento con mezzi diversi, ancorché tollerato, non varrà comunque a spostare il luogo dell'adempimento.

4.5 Il pagamento annuo del corrispettivo avverrà in due rate semestrali posticipate, dietro presentazione di regolare fattura in formato elettronico, con pagamento a (trenta) giorni d.f.f.m.

Le fatture dovranno essere inviate attraverso il sistema di interscambio (S.d.i.) e intestate a ARPAL – Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure, con sede legale in Genova (GE), Via Bombrini 8 (c.f. e P.IVA 01305930107) indicando il codice univoco dell'Ente **GG4RHI**, il codice CIG XXXXXXXXXX.

5 - OBBLIGHI E PENALI

5.1 Su tutte le somme dovute dal CLIENTE 1, in caso di ritardato pagamento e salvi gli altri diritti di ITALSITE, saranno dovuti interessi senza necessità di costituzione in mora calcolati ai sensi e con le modalità di cui al D.L. 192 del 09/11/2012.

6 - RESPONSABILITÀ

6.1 ITALSITE salvo il proprio dolo o colpa grave declina ogni responsabilità, e il CLIENTE 1 e 2 accettano tale esonero, per:

- a) danni comunque subiti dall'IMPIANTO per calamità naturali, eventi atmosferici o geologici di particolare intensità e per cause comunque non dipendenti dalla propria volontà;
- b) danni diretti e indiretti comunque conseguenti all'interruzione nel funzionamento dell'IMPIANTO, anche per il caso di interruzione di energia elettrica ad esclusione dei casi di malfunzionamento dovuti a cause imputabili ad ITALSITE.
- c) disturbi, interruzioni, interferenze nel funzionamento dell'IMPIANTO;
- d) danni a cose del CLIENTE 1 e 2 o di terzi ivi compresi - a titolo esemplificativo e non esaustivo - il furto, l'atto vandalico, la manomissione;
- e) danni a persone subiti all'interno della STAZIONE e a causa delle attività inerenti l'IMPIANTO.

6.2 Il CLIENTE 1 e 2 assumono ogni responsabilità mantenendo sollevata e indenne ITALSITE per:

- a) custodia dell'IMPIANTO anche in deroga all'art. 2051 c.c.;
- b) disturbi, interferenze, interruzioni cagionati a terzi dal funzionamento dell'IMPIANTO;
- c) danni ovunque subiti da propri dipendenti o da terzi nel corso o per effetto delle operazioni svolte all'interno o nelle adiacenze della STAZIONE e a causa del funzionamento dell'IMPIANTO.

6.3 Il CLIENTE 1 e 2 dichiarano di aver visionato e di accettare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per Stazioni non presidiate (Stazione di Monte Verrugoli) redatto da ITALSITE ai sensi dell'art 26 comma 3 del D.Lgs 81/08; il CLIENTE 1 e 2 dichiarano altresì che trasmettono tale Documento a tutti i suoi aventi causa incaricati di attività presso la STAZIONE.

7 - RISOLUZIONE

7.1 E' concessa facoltà a ITALSITE di risolvere il presente Contratto ai sensi del secondo comma dell'art. 1456 c.c. ove si verifichi una delle seguenti circostanze:

- a) mancato pagamento da parte del CLIENTE 1 di somme dovute a fronte di questo contratto o di somme comunque dovute anche a altro titolo;
- b) inosservanza del CLIENTE 1 e 2 delle disposizioni di cui agli artt. 1.7, 1.8, e 1.9.

7.2 La facoltà di cui all'articolo che precede dovrà essere esercitata mediante comunicazione scritta e la risoluzione avrà effetto dalla data della sua ricezione da parte del CLIENTE 1 e 2 al domicilio indicato nel frontespizio o a quello indicato all'articolo 9.5.

8 - CESSAZIONE DEL CONTRATTO

8.1 Oltre che per sua naturale scadenza in presenza di tempestivo diniego al rinnovo o per risoluzione ai sensi dell'art. 7.1, il presente contratto cesserà di diritto ove al CLIENTE 1 e 2 venga revocata senza sua colpa la concessione amministrativa che lo autorizza ad utilizzare l'IMPIANTO; in tal caso la cessazione opererà a far tempo dalla fine del mese in cui a ITALSITE perverrà copia del provvedimento di revoca e l'IMPIANTO sarà rimosso dalla STAZIONE.

8.2 Per tutti i casi di cessazione del contratto, qualunque ne sia la causa, ITALSITE provvederà a cessare a sua volta l'erogazione di qualsiasi servizio e verrà meno ogni suo obbligo previsto da questo contratto.

Conseguentemente sarà facoltà di ITALSITE - ove il CLIENTE 1 e 2 non vi provvedano tempestivamente e spontaneamente - interrompere gli allacciamenti all'Alimentazione da Rete e da Gruppo Elettrogeno rimuovere l'IMPIANTO e custodirlo anche in luogo diverso dalla STAZIONE; il tutto a spese del CLIENTE 1 e 2.

9 - CLAUSOLE FINALI

9.1 Qualora una qualsiasi delle disposizioni di questo contratto sia o divenga invalida, illegale o inefficace in base alla normativa applicabile o a pronuncia dell'Autorità Giudiziaria, la validità, legalità ed efficacia delle rimanenti disposizioni non sarà in alcun modo pregiudicata, salvo che non risulti seriamente pregiudicata l'idoneità del contratto al conseguimento delle sue finalità. In ogni caso laddove le disposizioni di tale normativa possano essere derogate, esse devono intervenire fin d'ora derogate dalle Parti nella misura consentita dalla normativa, così che il presente contratto continui ad essere considerato valido, vincolante ed efficace. Qualora ciò non sia possibile le Parti sostituiranno tali disposizioni invalide con delle nuove disposizioni che abbiano per quanto possibile il medesimo fine delle precedenti e siano conformi alla normativa vigente.

9.2 La competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria a conoscere e decidere qualsiasi controversia comunque scaturente da questo contratto, sua esecuzione o risoluzione, è demandata in via esclusiva al Foro di Milano.

9.3 Ogni modificazione, integrazione o deroga del presente contratto o di sue parti dovrà essere consensualmente espressa dalle Parti con atto scritto a nulla valendo i comportamenti concludenti tenuti dai dipendenti delle Parti nel corso della durata del rapporto.

9.4 A ITALSITE è concessa fin d'ora facoltà di cedere il presente Contratto con il solo obbligo di comunicazione scritta all'altra Parte.

9.5 Nel corso del presente contratto le Parti dichiarano di eleggere domicilio nei luoghi e per i motivi sotto indicati:

- CLIENTE 1 Fatturazione e Corrispondenza:

Via Bombrini 8

16149 Genova (GE)

PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it

- CLIENTE 2 Fatturazione e Corrispondenza:

Via Madonna del Piano n.10

50019 Sesto Fiorentino (FI)

PEC: ammlamma@postacert.toscana.it

- ITALSITE Corrispondenza:

Viale Rimembranze 20

20068 Peschiera Borromeo (MI)

PEC: italsite@pec.gruppoinditel.it

9.6 Tutte le spese del presente contratto, salvo quelle il cui accollo non sia diversamente previsto dalle Leggi, sono a carico del CLIENTE 1 e 2.

10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

10.1 Ai fini della tutela della privacy e del rispetto del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali che verranno scambiati sono necessari alla corretta e completa gestione del rapporto contrattuale. Le Parti dichiarano, inoltre, di essere al corrente dei diritti alle stesse riservate così come previsti, in particolare, dagli artt. 12 e seguenti del richiamato Regolamento europeo.

Peschiera Borromeo, lì 01/11/2021

ITALSITE S.r.l.:

[firmato digitalmente]

ARPAL:

[firmato digitalmente]

CONSORZIO LaMMA:

[firmato digitalmente]

Le parti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiarano di aver preso attenta visione e di specificamente ed espressamente approvare quanto disposto ai precedenti artt. 1.8 (divieto di modificare la consistenza senza consenso), 1.9 (utilizzo in via esclusiva), 3.1 (durata del contratto), 6.1 (esonero di responsabilità per ITALSITE), 6.2 (assunzioni di responsabilità per il CLIENTE), 6.4 (installazione IMPIANTO in conformità alle disposizioni di Legge), 7.1 (giuste cause di risoluzione), 7.2 (clausola risolutiva espressa), 9.2 (foro convenzionale), 9.4 (facoltà di cessione del contratto), 10.1 (trattamento dati personali)

ITALSITE S.r.l.:

[firmato digitalmente]

ARPAL:

[firmato digitalmente]

CONSORZIO LaMMA:

[firmato digitalmente]

Allegati:

SUB A: verbale di consistenza IMPIANTO CLIENTE 1 e 2

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegato SUB A

Verbale di consistenza IMPIANTO CLIENTE 1 e 2

Impianti su Struttura Portantenne:

n.1 Weather Radar WR10X

Impianti in Locale Apparati:

n.1 armadio 44U

Utilizzo Sistema di Alimentazione da Rete

SI – max 414 W / 3.626 kWh annui

Utilizzo Sistema di Alimentazione da Gruppo Elettrogeno

SI – max 414 W / 3.626 kWh annui

Peschiera Borromeo, lì 01/11/2021

ITALSITE S.r.l.:

[firmato digitalmente]

ARPAL:

[firmato digitalmente]

CONSORZIO LaMMA:

[firmato digitalmente]